



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre del 2006 che ha disposto , all’art. 1 comma 605 e ss., la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 e del D. M. 326 del 03.06.2015, relativo alla fase di aggiornamento delle graduatorie per l’ a.s. 2015/2016;
- VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014 n. 486 e del 3 giugno 2015 n. 325 e 22 giugno 2016 n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è stato disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di cui all'art. 1, co. 605, lettera c, legge 27.12.2006, n. 296), già aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- VISTO il D.M. n.400 del 12.07.2017 concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l’aggiornamento annuale delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- VISTO il proprio D.D. n. 7353 del 31/07/2017 e n. 8294 del 3/08/2018 concernente la pubblicazione in via definitiva, ai sensi delle disposizioni citate, delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari e i successivi DD. n. 8490 del 08/08/2018, n. 9068 del 31/08/2018 e n. 9317 del 07/09/2018, e n. 8914 del 30/08/2019 adottati per l’aggiornamento, integrazione e rettifica e a valere per il triennio scolastico 2019/2022;
- VISTO il proprio D.D. n. 10839 del 22.08.2020 concernente la ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento;
- DATO ATTO che nel suddetto provvedimento le aspiranti Ceravola Daniela, Cordedda Michela, Crobu Marina, Curis Giovanna Maria sono incluse con riserva “T” nelle GAE personale docente AAAA e/o EEEE, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali notificati all’Amministrazione e in attesa della definizione del contenzioso pendente a suo tempo attivato;
- DATO ATTO che, in forza dell’inserimento con riserva “T” nelle GAE della scuola dell’infanzia (AAAA), la Sig.ra Corso Daniela, ha sottoscritto contratto di assunzione a tempo indeterminato condizionato risolutivamente all’esito del giudizio pendente a suo tempo attivato;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 9541 del 14.09.2020, che ha rigettato il ricorso proposto dalle candidate menzionata, esprimendosi sull'infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;

VISTA la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9541/2020 (R.G. 10464/15), n. che respinge il ricorso, con diniego del diritto delle ricorrenti ad ottenere l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e conseguente necessità di disporre il depennamento dalla graduatoria ove le medesime risultano incluse;

CONSIDERATO che, ai sensi delle prescrizioni contenute nelle note ministeriali nr. 24776 del 25 maggio 2018, nr. 45988 del 17.10.2018, n. 477443 del 29.10.2018, nr. 1899 del 7.10.2019 che rinvia alla C.M. nr. 38905 del 28.08.2019, sono stati resi noti gli adempimenti successivi al decreto di depennamento che gli uffici dispongono in esecuzione dei disposti giudiziali e segnatamente: la formalizzazione della risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, a mente dei commi 1 e 1-bis dell'art. 4 della L. 96/18 ed in forza della clausola risolutiva contenuta nell'atto di individuazione; conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.

PRESO ATTO che con nota Ministero dell'Istruzione prot. 13901 del 03.06.2020 e parere Avvocatura dello Stato Rif. 9.3.2020 Prot. 12708, cui si uniforma il presente provvedimento, è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione. A tale conclusione conduce, del resto, l'interpretazione letterale e logica del citato articolo 1, comma 8 del DM 374 del 2019, che, oltre a non richiedere l'ulteriore requisito del passaggio in giudicato, fa espresso richiamo (altrimenti, privo di giustificazione) ai noti arresti del Consiglio di Stato, nel cui ambito la questione controversa ha trovato definitiva soluzione, nel senso che il titolo di studio vantato dai ricorrenti non è utile alla loro collocazione nelle GAE".

CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 241/90, determinate dalle necessità di compiere le operazioni di reclutamento per l'a.s. 2021/2022 e i ristretti tempi imposti per la conclusione delle operazioni d'avvio d'anno scolastico;

DECRETA

ART 1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione delle citata sentenza del TAR Lazio n. 9541/2020, il depennamento delle seguenti candidate dalle vigenti graduatorie ad esaurimento di questa provincia, di cui in premessa e precisamente :

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	C.F.	GRADUATORIA	PUNTEGGIO TOTALE	POSIZIONE	PROV. GIURISDIZIONALE
Ceravola	Daniela	***	***	AA EE	60 (AA) 14 (EE)	163(AA) 85(EE)	Tar Lazio 9541/2020
Cocco	Michela	***	***	AA EE	11(AA) 96(EE)	508(AA) 63 (EE)	Tar Lazio 9541/2020
Cordedda	Michela	***	***	AA EE	68(AA) 16(EE)	146 (AA) 330(EE)	Tar Lazio 9541/2020
Crobu	Marina	***	***	AA EE	11(AA) 35 (EE)	531(AA) 283(EE)	Tar Lazio 9541/2020
Curis	Giovanna Maria	***	***	AA EE	18(AA) 82(EE)	281(AA) 21(EE)	Tar Lazio 9541/2020

Tale depennamento è disposto anche per i candidati inseriti con riserva, interessati dalle assunzioni a tempo indeterminato per l'as. 2020/21, cui i medesimi hanno rinunciato



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

2) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della citata sentenza del Tar Lazio n. 9541/20, è altresì disposto l'annullamento della proposta di contratto a tempo indeterminato a suo tempo conferita, giusta clausola risolutiva ivi inserita all'atto di nomina e conseguente conversione del contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2021, stanti le ragioni della seguente candidata:

Cognome	Nome	Data di nascita	C.F.	Provv giurisdizionale	Situazione di titolarità
Corso	Daniela	***	***	Tar Lazio 9541/2020	Titolare ordinario Scuola Primaria SSEE834016 IC Arzachena n.2

Il Dirigente Scolastico ove presta servizio la predetta candidata disporrà la formalizzazione della conversione del contratto, come sopra indicata.

Art. 2) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio le docenti in questione, provvederanno alla rituale notifica del presente atto alle stesse.

Per effetto della legge sulla privacy questo atto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Ai medesimi gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti

- Alle docenti
- Al sito web e Albo
